



Berna, 18 marzo 2019

N. 071-13-GB-001 BREXIT 06

Circolare

R-30

# Applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito

## 1 Contesto

Attualmente le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito si fondano in buona parte sugli accordi bilaterali con l'UE i quali, dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE (eventualmente al termine di una fase di transizione), non saranno più applicabili a tale Paese. Se il Regno Unito dovesse uscire dall'UE in maniera non regolata («no deal» o «hard Brexit»), a partire dalla data d'uscita<sup>1</sup> verrà provvisoriamente applicato l'accordo commerciale bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito. **Le informazioni contenute nella presente circolare sarebbero rilevanti solo in quest'ultimo caso.** Se l'UE e il Regno Unito dovessero concludere un accordo di uscita entro il termine prefissato, anche nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito continueranno a essere applicati, durante una fase transitoria, che durerà almeno fino al 31 dicembre 2020, l'accordo di libero scambio (ALS) tra la Svizzera e l'UE nonché l'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE.

## 2 Aliquote preferenziali all'importazione

A partire dalla data d'uscita del Regno Unito dall'UE, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE non saranno più applicabili a tale Paese e verrà messo in atto l'accordo commerciale. Le aliquote preferenziali nel quadro dell'accordo commerciale che corrispondono, fatte salve poche eccezioni<sup>2</sup>, a quelle dell'ALS tra la Svizzera e l'UE e a quelle dell'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE verranno adeguate nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) a partire dalla data dell'applicazione.

## 3 Disposizioni in materia d'origine

In linea di massima vengono riprese le norme di origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM; [RS 0.946.31](#)). Le disposizioni derogatorie sono descritte qui di seguito.

### 3.1 Applicazione territoriale nel traffico delle merci

- Confederazione Svizzera (incluso il Principato del Liechtenstein)
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi Gibilterra, le Isole del Canale e l'Isola di Man)

<sup>1</sup> L'uscita del Regno Unito dall'UE è prevista per il 29 marzo 2019, ma non si esclude una proroga. In tal caso cambierebbe la data dell'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale, ma le informazioni contenute nel presente documento rimarrebbero valide.

<sup>2</sup> Per i contingenti doganali bilaterali nel settore agricolo si veda il punto 4.

### **3.2 Campo d'applicazione**

L'accordo è applicabile ai prodotti dei capitoli 1–97 della tariffa doganale.

### **3.3 Regole d'origine e della lista**

Le regole d'origine sono esposte nel [protocollo n. 3](#) dell'appendice all'allegato 1 dell'accordo commerciale. In linea di massima, esse corrispondono alle norme di origine dell'appendice I della Convenzione PEM. Le regole della lista coincidono altresì con quelle dell'allegato II all'appendice I della Convenzione PEM, incorporato in questo accordo commerciale.

### **3.4 Cumulo dell'origine ([art. 3 e 4](#))**

#### **3.4.1 Materiali originari del Regno Unito**

Nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito è consentito il cumulo bilaterale dei materiali originari della Svizzera o del Regno Unito. Non vi è alcuna restrizione per quanto riguarda i materiali dei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato.

Tuttavia, a partire dalla data dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il cumulo diagonale con materiali originari di tale Paese nel quadro degli altri ALS della Svizzera/dell'AELS non sarà inizialmente più possibile. Affinché ciò sia invece possibile, sarà necessario adeguare tali ALS.

#### **3.4.2 Materiali originari dell'UE in caso di esportazione per il o importazione dal Regno Unito**

Nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito è consentito il cumulo con materiali originari dell'UE, purché sia stato concluso un ALS tra tutte le parti oppure stipulato un accordo di cooperazione amministrativa tra il Regno Unito e l'UE. Non vi è alcuna restrizione per quanto riguarda i materiali dei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato. Per contro, la semplice riesportazione, allo stato immutato, di merci originarie dell'UE non è consentita fintantoché tra l'UE e il Regno Unito non sia stato concluso un ALS che prevede le norme di origine della Convenzione PEM. Questa regolamentazione è valida per un periodo transitorio di tre anni. Non è ancora certo se un simile accordo di cooperazione amministrativa tra il Regno Unito e l'UE verrà concluso per tempo. Le relative informazioni verranno pubblicate mediante circolare. È inoltre possibile [abbonarsi alle news](#).

#### **3.4.3 Materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM in caso di esportazione per il o importazione dal Regno Unito**

Nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito è consentito il cumulo con materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM, purché tra le parti siano stati conclusi ALS che prevedono regole d'origine identiche. Il cumulo riguardante materiali dei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato può essere limitato a seconda dell'ALS. Non è ancora certo se gli ALS tra il Regno Unito e le altre parti contraenti della Convenzione PEM verranno conclusi per tempo.

Le modifiche inerenti alle possibilità di cumulo saranno rese note mediante circolare.

### **3.5 Trasporto diretto**

Analogamente alla Convenzione PEM è previsto il trasporto diretto ([art. 13](#)), come pure la possibilità del frazionamento di invii nell'UE. All'occorrenza, in tali casi è necessario rilasciare una prova dell'origine a posteriori.

### **3.6 Drawback**

Vanno rispettate le disposizioni relative al drawback ([art. 15](#)).

### 3.7 Prove dell'origine

Sono considerate valide prove dell'origine i certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 o EUR-MED per gli invii di qualsiasi valore ([art. 17](#)) nonché la dichiarazione di origine su fattura o la dichiarazione di origine su fattura EUR-MED per gli invii di merci originarie con un valore complessivo non superiore a 10'300 franchi, pari a 6'000 euro o a 5'700 sterline britanniche ([art. 22](#)).

#### 3.7.1 Testo della dichiarazione di origine

Occorre utilizzare il testo in lingua tedesca, francese, italiana o inglese previsto nella Convenzione PEM ([art. 39 cpv. 1 \(b\)](#)).

### 3.8 Esportatori autorizzati della Svizzera

Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nell'ambito di questo accordo commerciale ([art. 23](#)).

### 3.9 Preferenze tariffali secondo lo scopo d'impiego delle merci

Se la concessione di preferenze tariffali è vincolata a un determinato scopo d'impiego della merce<sup>3</sup>, si applicano le disposizioni degli [articoli 50–54](#) dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01). In particolare, precedentemente alla prima dichiarazione doganale d'importazione, occorre depositare un impegno d'impiego scritto presso la Direzione generale delle dogane.

Per ulteriori domande contattare la sezione Tariffa doganale e misure economiche (tel. +41 58 462 65 73).

## 4 Accesso preferenziale al mercato

L'accordo commerciale consente di mantenere, nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, l'accesso preferenziale al mercato concesso all'UE. Esso include l'accesso al mercato in franchigia di dazio nel settore industriale nonché preferenze tariffali per prodotti agricoli trasformati (conformemente al protocollo n. 2 dell'accordo commerciale). Il mantenimento delle preferenze tariffali è disciplinato nell'[allegato 1](#) dell'accordo commerciale.

I rimanenti prodotti agricoli soggiacciono alle condizioni di cui all'[allegato 4](#) dell'accordo commerciale e alle sue appendici. Ad eccezione dei contingenti doganali bilaterali, le concessioni doganali per prodotti agricoli non trasformati corrispondono a quelle dell'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE.

I contingenti doganali bilaterali nel settore agricolo sono riportati ai seguenti link:

- [concessioni della Svizzera \(appendice A all'allegato 4\)](#)
- [concessioni del Regno Unito \(appendice B all'allegato 4\)](#)

## 5 Disposizioni transitorie

Per stabilire quale accordo costituisce la base per la concessione del trattamento preferenziale fa stato il momento dell'importazione (in Svizzera: il momento in cui sorge l'obbligazione doganale). Se le merci lasciano il Paese d'esportazione prima della data dell'uscita del Regno Unito dall'UE (l'ALS tra la Svizzera e l'UE si applica ancora anche al Regno Unito) ma vengono importate solo dopo tale data, esse soggiacciono all'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. In assenza di una base legale valida, prima dell'applicazione dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito non è tuttavia consentito rilasciare prove dell'origine. Le merci originarie ai sensi dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito che, all'inizio dell'applicazione

---

<sup>3</sup> Vedi punto 3 delle [Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego \(Osservazioni della tariffa doganale – Tares\)](#)

di tale accordo, si trovano in transito, in custodia temporanea presso un deposito doganale o in una zona franca nel Regno Unito oppure in Svizzera possono tuttavia beneficiare di un'imposizione preferenziale. A tal fine occorre imporre provvisoriamente gli invii all'importazione nonché presentare, entro il termine dell'imposizione provvisoria ma al massimo entro 12 mesi dall'inizio dell'applicazione dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, un CCM rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Paese d'esportazione e la documentazione comprovante il trasporto diretto ([art. 38](#)).

Per le merci originarie importate dal Regno Unito prima della data della sua uscita dall'UE ed esportate nell'UE o in altre parti contraenti della Convenzione PEM dopo tale data non è ancora stato possibile stabilire disposizioni transitorie. Fino a nuovo avviso, simili merci originarie vanno pertanto considerate merci originarie di Paesi terzi.

## **6 Regime di transito comune**

L'attuale regime di transito in NCTS continuerà a essere impiegato, nella sua totalità e senza interruzioni, nel commercio con il Regno Unito (GU [L 317/47, pag. 49](#) e [L 317/56](#)). I dettagli sono desumibili dall'[Informazione](#) dell'11 febbraio 2019.

## **7 Sistema generale di preferenze (SGP/GSP)**

L'accordo reciproco tra la Svizzera, l'UE e la Norvegia del 19 luglio 2002 concernente il SGP ([RS 0.632.401.021](#)) viene incorporato nell'accordo commerciale. A partire dalla data dell'uscita del Regno Unito dall'UE, gli esportatori da Paesi in sviluppo possono così effettuare un cumulo con prodotti originari del Regno Unito, purché il prodotto ivi fabbricato venga successivamente esportato in Svizzera. Quali certificati d'origine continuano a essere impiegati il modulo A e il certificato d'origine sostitutivo modulo A.

I rivisti scambi di lettere del 1° febbraio 2019 con l'UE e la Norvegia non sono (ancora) applicabili ai prodotti originari del Regno Unito. Le dichiarazioni d'origine (*Statements on Origin*) e le dichiarazioni d'origine sostitutive (*Replacement Statements on Origin*) nel quadro del sistema degli esportatori registrati (*Registered Exporter System, REX*) non sono pertanto (ancora) valide nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito.

## **8 AGREX**

L'accordo commerciale non prevede più l'utilizzo di certificati d'esportazione AGREX. Valgono le prove dell'origine di cui al punto [3.7](#).

## **9 Documentazione**

L'accordo commerciale completo tra la Svizzera e il Regno Unito è disponibile sul [sito Internet della SECO](#) in lingua tedesca e inglese.

Il regolamento [R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci](#) e l'ulteriore documentazione verranno adeguati non appena possibile.